

Modulo 4 – Firme elettroniche e E-commerce

**Documento informatico e firme elettroniche
Il commercio elettronico**

Claudio Di Cocco

Sommario

- Il documento informatico e le firme elettroniche (Reg. UE 910/2014, D.Lgs. 82/2005 CAD).
- Definizione e classificazioni dell'*e-commerce*.
- La disciplina del contratto telematico.
- La direttiva europea 2000/31/CE dedicata al commercio elettronico e il D.Lgs. 70/2003.
- I contratti a distanza con il consumatore (Codice del consumo).



Il documento informatico e le firme elettroniche



Il documento

Documenti = tutti quegli oggetti **materiali** che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza di un fatto (=> mezzi di prova).

Documento più frequente => scritto = normalmente una carta contenente segni grafici o acustici in forma di parole.

Il documento

I documenti si distinguono a seconda del loro contenuto:

- estrinseco (es. l'aver quel soggetto compiuto la dichiarazione contenuta nel documento => documentazione);
- intrinseco (ad es. volontà negoziale);
- narrativo;
- dichiarativo (dichiarazione di volontà, dichiarazione di scienza).

Il documento

Per il giudice è importante:

- contenuto intrinseco (ad es. volontà negoziale);
- fatto estrinseco della provenienza, cioè che il pensiero contenuto nel documento sia stato voluto da un determinato soggetto (autore).

Si riconosce come proprio o comunque si vuole far proprio il pensiero espresso in un documento sottoscrivendo lo scritto, cioè apponendovi in calce il proprio nome (=> **sottoscrizione autografa**).


Funzione della sottoscrizione:

- => indicativa (individua l'autore);
- => dichiarativa (volontà di assumere paternità => effetti).

Il documento

Importante anche la data di un documento.

Per maggior sicurezza => attestazioni ufficiale da parte di determinati soggetti (garantita la pubblica fede).



Il documento

Contenente = il documento.

Contenuto = atto giuridico contenuto nel documento.



Documento scritto assolve, prima ancora della funzione probatoria, la funzione di dare forma all'atto giuridico => ne realizza l'estrinsecazione in **forma scritta** (richiesta in determinati casi dalla legge).

Il documento

A volte l'ordinamento giuridico richiede la "forma scritta":

- a fini probatori (*ad probationem*);
- a pena di nullità (validità) dello stesso atto giuridico (*ad substantiam*).

Riconoscimento della validità e rilevanza giuridica del documento informatico

LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59, Art. 15, comma 2

“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; [...]”.



Segue: Legge 15 marzo 1997, n. 59

- Validità e rilevanza giuridica degli strumenti informatici e telematici per:
 - formazione di atti, dati e documenti;
 - stipulazione di contratti;
 - archiviazione e trasmissione di documenti.
- Stesso principio per la pubblica amministrazione ed i privati.
- Specifici regolamenti stabiliscono i criteri di applicazione.



La normativa relativa al documento informatico e alle firme elettroniche

- Legge 15 marzo 1997, n. 59.
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 - Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- D.P.C.M. 8 febbraio 1999 Regole tecniche.
- Direttiva 1999/93/CE relativa alle firme elettroniche.
- D.Lgs. 10/2002, Attuazione della Direttiva 1999/93/CE.
- **Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).**
- **REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.**

**REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 del 23 luglio 2014
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la
direttiva 1999/93/CE**

- **Electronic identification and trust services (eIDAS)**
- Si applica a decorrere dal **1 luglio 2016**.
- Sempre dal 1 luglio 2016 la direttiva 1999/93/CEE sulle firme elettroniche è abrogata.
- Stabilisce un quadro europeo uniforme in materia di:
 - identificazione elettronica;
 - servizi fiduciari (servizio elettronico di certificazione, conservazione, ecc.);
 - documenti elettronici e firme elettroniche;
 - sigilli elettronici;
 - validazione temporale elettronica;
 - servizi elettronici di recapito certificato;
 - autenticazione dei siti web.